## Ministero della Suistikia Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Prot. n°

Roma,



PU-GDAP-1e00-14/05/2008-0166630-2008

Alle Organizzazioni Sindacali:

**S.A.P.Pe.** - Via Trionfale, 79/A 00136 – R O M A

**O.S.A.P.P.** – Via della Pisana, 228 00163 – R O M A

**C.I.S.L.-F.P.S./P.P.-** Via Lancisi, n. 25 <u>00161 – R O M A</u>

**U.I.L. – P.A./P. P. -** Via Emilio Lepido, n.46 00157 - R O M A

**Si.N.A.P.Pe.** – Largo Luigi Daga, 2 00164 – R O M A

**C.G.I.L.-F.P.** - Via Leopoldo Serra, n. 31 00153 - R O M A

**Si.A.P.Pe.** – Via Belice, 13 00012 – GUIDONIA(Roma)

**U.S.P.P.** (**UGL FNPP CLPP LISIAPP**) Via G. Mompiani, 7 00192 ROMA

**F.S.A C.N.P.P.** - Via degli Arcelli C.P. 18208 00192 ROMA

OGGETTO: Personale di Polizia Penitenziaria. – Distacco per mandato politico.

Con riferimento alle richieste di chiarimenti avanzate da talune OO.SS. in ordine alla problematica concernente l'ambito applicativo degli artt. 77 e ss. del D. L.vo  $n^{\circ}$  267/2000, relativi alla qualifica di amministratore locale e,





Ministero della Giustizia

conseguentemente, ai benefici connessi all'esercizio del mandato amministrativo, come da informazioni assunte dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio II, si osserva quanto segue anche con riferimento al mancato accoglimento delle istanze di distacco presentate dal personale a seguito dell'assunzione di incarichi nell'ambito di alcuni consorzi istituiti a livello locale.

Se è pacifico che risultino destinatari delle prerogative in questione i componenti di organismi espressamente menzionati dalla normativa di settore, quali i consorzi tra enti locali, non si ritiene possibile una estensione ad organismi di incerta natura giuridica, come i consorzi ai quali partecipino anche enti economici e finanziari, pubblici o privati, nonché associazioni di rappresentanza di categorie produttive.

Con particolare riferimento ai consorzi, infatti, l'art. 2 del D. L.vo n. 267/2000, dopo aver qualificato gli enti locali, stabilisce che le relative norme si applichino ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

L'art. 31, nel disciplinare le modalità di costituzione dei consorzi, prevede esclusivamente la partecipazione di altri enti pubblici, non anche quella di soggetti privati.

In altri termini, la tecnica di formulazione delle norme citate, di carattere tassativo, non consente l'estensione interpretativa ad altre tipologie, specie laddove si tratti di attribuire la qualità di amministratore locale a soggetti non chiamati espressamente a ricoprire cariche pubbliche.

Conclusivamente, organismi quali i Consorzi ATO – ASI e, a maggior ragione, le società miste a partecipazione pubblica, sono enti privi della caratteristica fondamentale dell'essere esponenziali di una collettività, mancando, tra l'altro, dell'effettivo conferimento di funzioni istituzionali da parte dell'ente locale competente.

Posto che, nei casi di specie, difetta, dunque, la qualificazione di amministratore locale, di cui all'art. 77 del predetto decreto, non sono applicabili i benefici ivi previsti per l'espletamento dell'incarico eventualmente assunto.





Ministero della Giustizia

La stessa assegnazione presso la sede ove viene svolto il mandato amministrativo non costituisce un diritto soggettivo dell'interessato ma un mero interesse legittimo, a fronte del quale l'amministrazione mantiene piena discrezionalità nella comparazione degli interessi pubblici, essendo vincolata solo ad esaminare la richiesta con criteri di priorità (art. 78, comma 6, del citato T.U.).

Pertanto le istanze avanzate non possono trovare accoglimento.

Si coglie l'occasione per evidenziare che la predetta Direzione Generale aveva proceduto nell'ultimo periodo ed in vista di un approfondimento della tematica, ad accogliere, a tempo parziale, e con scadenza al 30 aprile 2008, richieste di distacco temporaneo presso le sedi viciniori alle sedi dei consorzi sopra menzionati.

Non essendo emersi, per quanto precede, elementi probanti della fondatezza delle richieste avanzate, l'anzidetto Ufficio ha ritenuto di non dover prorogare ulteriormente l'efficacia dei provvedimenti provvisori emessi.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Il Direttore dell'Ufficio